

N. 00369/2016 REG.PROV.COLL.
N. 09547/2015 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 9547 del 2015, proposto da:

Katia Genovali, rappresentata e difesa dagli avvocati Francesco Paoletti e Elisa Vannucci Zauli, con domicilio eletto presso il primo in Roma, viale Maresciallo Pilsudski, 118;

contro

Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca, Usr - Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana;

nei confronti di

David Lognoli;

per la riforma della sentenza del T.A.R. LAZIO – ROMA, SEZIONE III BIS, n. 06871/2015, resa tra le parti, concernente esclusione dal concorso per titoli ed esami per la classe di concorso a059 - matematica e scienze - mcp

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 dicembre 2015 il Cons.

Gabriella De Michele e udito per l'appellante l'avvocato Paoletti;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

FATTO E DIRITTO

Con sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Roma, sez. III bis, n. 6871/15 del 12 maggio 2015 è stato dichiarato irricevibile per tardività il ricorso proposto dalla docente Katia Genovali, che, dopo avere superato il concorso per titoli ed esami, bandito con D.D.G. n. 82 del 29 settembre 2012, per la classe di concorso A059 – matematica e scienze, veniva inclusa al posto n. 102 della graduatoria provvisoria ma esclusa da quella definitiva, in quanto priva di uno dei requisiti previsti per la partecipazione (abilitazione all'insegnamento).

Nella citata sentenza si rilevava come la predetta esclusione, in quanto prevista dal bando, avrebbe imposto la tempestiva impugnazione di quest'ultimo, con conseguente tardività dell'impugnativa, proposta dopo l'espletamento del concorso, a seguito dell'emissione del provvedimento n. prot. A00DRTO n. 8475 del 25 giugno 2014, con cui la ricorrente veniva esclusa dalla graduatoria definitiva, con estensione dell'impugnativa alla graduatoria stessa, nonché alla clausola escludente contenuta nel bando.

Avverso la predetta sentenza è stato proposto l'atto di appello in esame (n. 9547/15, notificato il 17 novembre 2015), sulla base di argomentazioni difensive che sottolineavano, in primo luogo, come fossero stati ammessi al concorso di cui trattasi solo i laureati in possesso di abilitazione o anche quelli non abilitati, che avessero conseguito il titolo di laurea entro gli anni accademici 2001/2002 (per i

corsi quadriennali) o 2002/2003 (per i corsi quinquennali). Tale regime derogatorio era stato disposto in conformità al decreto ministeriale n. 460 del 1998, che stabiliva quanto segue: “*A partire dal primo concorso a cattedre, per titoli ed esami, nella scuola secondaria, bandito dopo il primo maggio 2002, il possesso della corrispondente abilitazione costituisce titolo di ammissione al concorso stesso e cessa la possibilità di conseguire l’abilitazione all’insegnamento nei modi previsti dall’art. 400, comma 12, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297*” (ovvero, a seguito di superamento delle prove di concorso). In via successiva, però, erano entrate in vigore nuove disposizioni, contenute nell’art. 64 (*Disposizioni in materia di organizzazione scolastica*), comma 4 ter, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 (*Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria*), convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, che sospendeva le procedure per l’accesso alle scuole di specializzazione per l’insegnamento secondario (SSIS), ponendo per alcuni anni fine ai percorsi abilitanti, a cui il citato d.m. n. 460 del 1998 rimetteva – sostanzialmente – l’acquisizione del titolo richiesto per accedere alle prove concorsuali. Nuovi corsi, finalizzati all’abilitazione per l’insegnamento – denominati Tirocini Formativi Attivi (TFA) – sono poi stati istituiti solo a partire dall’anno accademico 2011/2012, con d.m. in data 11 novembre 2011.

Il bando di cui trattasi, emesso il 29 settembre 2012, non teneva dunque conto della situazione di coloro che si fossero laureati nell’anno accademico 2008/2009, senza alcuna possibilità di acquisire il richiesto titolo abilitante entro l’anno 2012. A tale riguardo, si avvertiva dunque l’esigenza di aggiornare la clausola di salvaguardia prevista, oltre dieci anni prima, nel ricordato d.m. 460 del 1998 e in tal senso, in effetti, era sembrato che si muovesse l’Amministrazione scolastica, nell’ammettere

con riserva al concorso, bandito con D.D.G. del 29 settembre 2012, tutti coloro che, come l'attuale appellante, si trovavano nella situazione sopra descritta. Al termine delle prove concorsuali, tuttavia, interveniva per la medesima appellante, già inclusa nella graduatoria provvisoria dei vincitori, l'atto di esclusione impugnato.

In tale contesto, avrebbe dovuto ritenersi che l'Amministrazione fosse chiamata ad una successiva integrazione del bando, per adeguarlo alla logica ispiratrice del d.m. n. 460 del 1982, tenendo però conto del sopravvenuto art. 64, comma 4 ter del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 e che, ove ciò non fosse avvenuto, potesse riconoscersi l'errore scusabile della ricorrente per la tardiva impugnazione del bando stesso.

Premesso quanto sopra, nella camera di consiglio in data odierna il Collegio ha ravvisato la sussistenza dei presupposti per emettere sentenza semplificata, previo rituale avviso alle parti, ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm., in considerazione di precedenti decisioni conformi alle tesi difensive prospettate nell'appello, con specifico riferimento all'art. 2, comma 2 del d.m. n. 460 del 1998 (Cons. St., sez. VI, 29 gennaio 2015, n. 417; Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Roma, sez. III bis, 12 dicembre 2013, n. 11078); in base a tali decisioni debbono essere valutati i motivi e l'efficacia del già avvenuto annullamento, in parte qua, del bando n. 82 del 2012, nonché il ragionevole affidamento in decisioni attuative dell'Amministrazione nei confronti di tutti i soggetti interessati, con le conseguenze di cui all'art. 37 cod. proc. amm. in tema di errore scusabile.

Con riferimento all'impugnativa della graduatoria di cui trattasi, tuttavia, emerge una questione preliminare, poiché – pur essendo stato integrato il contraddittorio, per pubblici proclami, in primo grado di giudizio – l'atto di appello risulta notificato ad un solo soggetto controinteressato.

In tale situazione, a norma dell'art. 95, comma 3, cod. proc. amm. deve essere disposta l'integrazione del contraddittorio, nei confronti di tutti i soggetti già evocati in primo grado, entro 30 giorni dalla comunicazione in via amministrativa della presente ordinanza o dalla data di notifica della stessa, se anteriore, con autorizzazione a procedere a tale adempimento per pubblici proclami.

Si rinvia, per l'ulteriore trattazione, alla pubblica udienza che sarà fissata entro il primo semestre del 2016

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), non definitivamente pronunciando, ordina l'integrazione del contraddittorio, nei modi e nei termini specificati in motivazione, ai sensi dell'art. 95, comma 3, cod. proc. amm.

Spese al definitivo.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 dicembre 2015 con l'intervento dei magistrati:

Filippo Patroni Griffi, Presidente

Claudio Contessa, Consigliere

Gabriella De Michele, Consigliere, Estensore

Bernhard Lageder, Consigliere

Maddalena Filippi, Consigliere

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 29/01/2016

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

N. 05615/2014 REG.PROV.CAU.
N. 11930/2014 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 11930 del 2014, proposto da:

Katia Genovali, rappresentata e difesa dall'avv. Isetta Barsanti Mauceri,
con domicilio eletto presso lo studio dell'Avv. Francesca Buccellato in
Roma, Via Cosseria, 2;

contro

Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca, Usr - Ufficio
Scolastico Regionale per la Toscana, in persona dei loro legali
rappresentanti p.t., rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello
Stato presso la cui sede in Roma, Via dei Portoghesi, 12 domiciliario;

nei confronti di

David Lognoli;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

del provvedimento del 25 giugno 2014 a prot. A00DRTO n. 8475 con il
quale l'USR per la Toscana ha escluso la ricorrente dal concorso per

tiotli ed esami bandito con d.d.g. n. 82 del 29 settembre 2012 per la classe di concorso A059 –Matematica e scienze;
della graduatoria definitiva relativa al concorso di cui sopra per la classe di concorso A059 –Matematica e scienze, pubblicata in data 29 luglio 2014, nonché di ogni altro atto connesso presupposto e/o conseguente e del bando di cui al d.d.g. n. 82 del 29 settembre 2012 nella parte in cui prevede l'esclusione dal concorso dei candidati che hanno conseguito il proprio titolo/diploma oltre lo sbarramento temporale imposto dal bando e della tabella di valutazione,
e per la declaratoria del diritto della ricorrente alla collocazione nella graduatoria di merito impugnata e per l'effetto alla stipula di un contratto a tempo indeterminato con decorrenza dal 1° settembre 2014;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca e di Usr - Ufficio Scolastico Regionale Per Toscana;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 novembre 2014 la dott.ssa Pierina Biancofiore e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Avuto riguardo alla giurisprudenza della sezione in ordine alla norma del bando di concorso di cui al d.d.g. n. 82 del 29 settembre 2012 sul conseguimento del titolo di accesso al concorso entro lo sbarramento

temporale per esso fissato (2001/2002 in caso di corso di studio quadriennale e 2002/2003 in caso di corso quinquennale) di cui alla sentenza n. 11078 del 2013;

Ritenuto che vada accolta l'istanza cautelare e vada disposto l'inserimento con riserva di parte ricorrente nella graduatoria oltre indicata;

Ritenuto che vada fissata l'udienza per la definizione nel merito del ricorso, disponendo in vista della stessa l'integrazione del contraddittorio e che in relazione all'elevato numero di controinteressati, sussistono i presupposti per autorizzare la notificazione per pubblici proclami mediante pubblicazione dell'avviso sul sito web dell'amministrazione e con le seguenti modalità:

A.- pubblicazione di un avviso sul sito web istituzionale del Ministero della istruzione, dell'università e della ricerca (d'ora in avanti MIUR) dal quale risulti:

- 1.- l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;
- 2.- il nome di parte ricorrente e l'indicazione dell'amministrazione intimata;
- 3.- gli estremi dei provvedimenti impugnati e un sunto dei motivi di gravame di cui al ricorso;
- 4.- l'indicazione dei controinteressati, genericamente indicati come i soggetti ricoprenti la posizione da n. ... a n. ... della graduatoria impugnata;
- 5.- l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso l'inserimento del numero di registro generale del ricorso nella seconda sottosezione "Ricerca ricorsi", rintracciabile all'interno della seconda

sottosezione “Lazio - Roma” della sezione “T.A.R.”;

6.- l’indicazione del numero del presente decreto con il riferimento che con esso è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;

7.- il testo integrale del ricorso, nonché l’elenco nominativo dei controinteressati.

B.- In ordine alle prescritte modalità, il MIUR ha l’obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale - previa consegna, da parte ricorrente, di copia del ricorso introduttivo, del presente decreto e dell’elenco nominativo dei controinteressati distinti come sopra indicato, su supporto informatico - il testo integrale del ricorso, del presente decreto e dell’elenco nominativo dei controinteressati, in calce al quale dovrà essere inserito un avviso contenente quanto di seguito riportato:

a.- che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione del presente decreto (di cui dovranno essere riportati gli estremi);

b.- che lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso l’inserimento del numero di registro generale del ricorso nella seconda sottosezione “Ricerca ricorsi”, rintracciabile all’interno della seconda sottosezione “Lazio - Roma” della sezione terza del T.A.R.;

Si prescrive, inoltre, che il MIUR resistente:

c.- non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso, il presente decreto, l’elenco nominativo dei controinteressati, gli avvisi (compreso quello di cui al precedente punto 2);

d.- dovrà rilasciare alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi l’avvenuta pubblicazione, nel sito, del ricorso, della presente ordinanza e dell’elenco nominativo dei controinteressati integrati dai su

indicati avvisi, reperibile in un apposita sezione del sito denominata “atti di notifica”; in particolare, l’attestazione di cui trattasi recherà, tra l’altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta;

e.- dovrà, inoltre, curare che sull’home page del suo sito venga inserito un collegamento denominato “Atti di notifica”, dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso, la presente ordinanza e l’elenco nominativo dei controinteressati integrati dall’avviso;

Si dispone infine che dette pubblicazioni dovranno essere effettuate, pena l’improcedibilità del gravame, nel termine perentorio di giorni 60 (sessanta) dalla comunicazione del presente provvedimento, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti entro il termine perentorio di ulteriori giorni 20 (venti) dal primo adempimento.

In assenza di specifiche tariffe che disciplinano la materia, si ritiene di potere fissare l’importo, che parte ricorrente dovrà versare all’Amministrazione, secondo le modalità che saranno comunicate dalla predetta, in € 100,00 (euro cento/00) per l’attività di pubblicazione sul sito;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis) così dispone:

- accoglie l’istanza cautelare e per l’effetto ammette con riserva l’interessata nella graduatoria della classe di concorso A059 - matematica e scienze presso l’USR per la Toscana in posizione 102 fino alla pubblica udienza del 29 gennaio 2015;
- autorizza la ricorrente alla notificazione per pubblici proclami nei sensi e termini di cui pure in motivazione.

Spese al merito.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 novembre 2014 con l'intervento dei magistrati:

Pierina Biancofiore, Presidente FF, Estensore

Ines Simona Immacolata Pisano, Consigliere

Emanuela Loria, Consigliere

IL PRESIDENTE, ESTENSORE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 07/11/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)